

Delibera n° 967

Estratto del processo verbale della seduta del
3 luglio 2026

oggetto:

LR 80/1982, ART 3. INDIRIZZI OPERATIVI ALL'AMMINISTRATORE DEL FONDO. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI TERRENI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI GIOVANI AGRICOLTORI CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL PS PAC AI SENSI DELL'ART 5, COMMA 1, LETTERA M), DELLA LR 80/1982 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO) E DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016 N. 24 (LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2017-2019).

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che istituisce il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Considerato che la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24, articolo 3, comma 2 ha individuato il Fondo quale strumento finanziario con cui la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 in osservanza della sezione II del capo II del titolo V del regolamento (UE) 2021/1060, nonché dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060 le spese per l'acquisto di terreni destinati alla produzione agricola sono considerate ammissibili a finanziamento solo unitamente ad altre spese attinenti ad investimenti, a condizione quindi che l'impresa abbia ottenuto finanziamenti per altre spese relative ad investimenti ed entro il limite del 10 % dell'importo totale della spesa ammissibile per i medesimi investimenti finanziati;

Considerato altresì che l'articolo 75 dello stesso regolamento (UE) 2021/1060 deroga al predetto criterio nel caso di acquisto terreni da parte di giovani agricoltori mediante l'uso di strumenti finanziari consentendo l'ammissibilità a finanziamento dell'importo totale della spesa indipendentemente dall'ottenimento di altri finanziamenti per spese relative ad investimenti;

Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 ed in particolare l'intervento "SRD16 - Strumento finanziario FVG investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole";

Visti inoltre:

- l'articolo 3 della medesima legge regionale 80/1982, ai sensi del quale l'Amministratore del Fondo adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale in conformità agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti;
- l'articolo 5, comma 1, lettera m), della predetta legge regionale 80/1982 ai sensi del quale il Fondo può erogare finanziamenti agevolati per investimenti produttivi agricoli realizzati con il contributo finanziario del PSP;

Ritenuto pertanto di dettare appositi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982 concernente i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti per l'acquisto di terreni destinati alla produzione agricola da parte di giovani agricoltori con il contributo finanziario fornito dal Piano strategico della PAC 2023-2027 in conformità all'articolo 5 comma 1 lettera m) della legge regionale 80/1982 ed all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24/2016;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, gli "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di terreni

destinati alla produzione di prodotti agricoli da parte di giovani agricoltori con il contributo finanziario del PS PAC ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m), della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 967 DEL 3 LUGLIO 2026

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di terreni destinati alla produzione di prodotti agricoli da parte di giovani agricoltori con il contributo finanziario del PS PAC ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m), della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità	2
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Requisiti specifici di accesso ai finanziamenti.....	4
Articolo 4 - Forma, durata del finanziamento e intensità dell'aiuto	4
Articolo 5 - Garanzie dei finanziamenti	5
Articolo 6 - Richiesta di anticipazione.....	5
Articolo 7 - Investimenti ammissibili	5
Articolo 8 - Spese ammissibili	5
Articolo 9 - Domanda di finanziamento.....	5
Articolo 10 - Istruttoria della domanda di finanziamento ed erogazione.....	6
Articolo 11 - Erogazione dei finanziamenti ai destinatari finali.....	6
Articolo 12 - Modalità di rendicontazione e verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti	6
Articolo 13 - Cumulabilità.....	6
Articolo 14 - Obblighi dei destinatari finali	7
Articolo 15 - Controlli.....	7

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. I presenti indirizzi definiscono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto dell'articolo 5 bis della stessa legge regionale 80/1982, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m), della medesima legge regionale 80/1982 con il contributo finanziario del PS PAC 2023-2027 e con le disponibilità del Fondo stesso, fornendo specifico supporto agli investimenti correlati all'intervento "SRD16 - Strumento finanziario FVG - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole".

2. I finanziamenti sono concessi con il contributo finanziario del PS PAC 2023-2027, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (pubblicato sulla GUUE L 435 del 6 dicembre 2021), che disciplinano gli strumenti finanziari nell'ambito delle politiche comunitarie.

3. L'aiuto consiste nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982, dalle convenzioni stipulate tra Amministratore del Fondo e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale.

4. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura, la creazione di nuove imprese agricole condotte da giovani e l'aumento della loro superficie media.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;
- b) micro, piccole e medie imprese (PMI): imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- e) giovane agricoltore: persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti" e successive modificazioni (di seguito DM 660087/2022), in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;
- f) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- g) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- h) Fondo: Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese agricole ed individuato dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), articolo 3, comma 2, quale strumento finanziario con cui la Regione Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PS P) e del Programma Regionale Friuli-Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR);
- i) Amministratore del Fondo: soggetto che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione

dell'attività gestionale del Fondo, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982;

- j) Autorità di gestione: servizio responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
- k) Accordo di finanziamento: atto stipulato tra l'Autorità di gestione e l'Amministratore del Fondo che definisce i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario del FEASR;
- l) contributo finanziario del FEASR: sostegno fornito dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dai cofinanziamenti nazionali allo strumento finanziario;
- m) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- n) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;
- o) anticipazione: accredito disposto dall'Amministratore del Fondo della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice.

Articolo 3 - Requisiti specifici di accesso ai finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi a imprese in cui è presente un giovane agricoltore e che, alla data di presentazione della richiesta di accesso al FdR, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici) e, se imprese cooperative, sono iscritte altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI);
- c) hanno almeno un'unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale per la produzione di prodotti agricoli;
- d) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà;
- e) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfano le condizioni previste per l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori.

Articolo 4 - Forma, durata del finanziamento e intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto concedibile è pari:

- al 65% delle spese ammissibili;
- al 80% delle spese ammissibili, nel caso di imprese agricole condotte da giovani agricoltori insediati entro i cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto.

3. L'importo totale dell'aiuto, espresso in equivalente sovvenzione lorda (ESL), concesso ad una singola impresa, non può superare l'importo di 300.000,00 euro per progetto di investimento.

4. La durata minima dei finanziamenti è di cinque anni compreso il periodo di preammortamento; la durata massima è di venti anni, compreso il periodo di preammortamento.

Articolo 5 - Garanzie dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati alle imprese che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalle banche convenzionate per la concessione del credito a fronte della costituzione di garanzie in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalle banche medesime.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982, le banche si assumono il rischio di insolvenza sull'intero importo del capitale finanziato e alle stesse competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al comma 1.

Articolo 6 - Richiesta di anticipazione

1. Le banche presentano all'Amministratore del Fondo la richiesta di anticipazione per i finanziamenti che intendono erogare in base ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalle stesse per la valutazione della congruità della spesa finanziata. Alla richiesta di anticipazione la banca allega la domanda di finanziamento ricevuta dall'impresa.

Articolo 7 - Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili gli investimenti consistenti nell'acquisto di terreni in regione destinati alla produzione di prodotti agricoli.

Articolo 8 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nel limite dell'importo ritenuto congruo, le spese relative all'acquisto di terreni perfezionati dopo la presentazione della domanda di finanziamento e comunque nei limiti dell'importo richiesto.

2. Sono altresì ammissibili le spese aventi ad oggetto i fabbricati esistenti sul terreno purché non abbiano uso abitativo e a condizione che il loro valore non ecceda quello del terreno.

Articolo 9 - Domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata alla banca convenzionata prescelta dal destinatario finale, sulla base del modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo, corredata dalle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al finanziamento agevolato.

2. La domanda contiene, quale contenuto minimo:

- a) i dati del destinatario finale richiedente il finanziamento;
- b) la tipologia di intervento del CSR a valere sul quale è richiesto il finanziamento;
- c) l'importo del finanziamento richiesto;
- d) i dati relativi alle dimensioni dell'impresa.

3. Alla domanda di finanziamento sono allegati:

- a) preliminare di compravendita registrato o offerta registrata in cui il proprietario del terreno agricolo dichiara di essere disposto a vendere il terreno al richiedente. Il preliminare o la

dichiarazione devono specificare chi sia insediato sul fondo e se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione;

- b) copia della proposta di alienazione notificata al richiedente l'aiuto, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio del diritto di prelazione;
- c) copia dell'atto con il quale il richiedente l'aiuto ha notificato alla parte interessata di volersi avvalere del diritto di riscatto, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio del diritto di riscatto;
- d) certificati catastali ed estratti di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali dei terreni preposseduti;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - che l'impresa è micro, piccola o media impresa;
 - di avere/non avere richiesto/ottenuto la concessione di altri aiuti/sovvenzioni a valere sul progetto di investimento;

L'Amministratore del Fondo e le banche possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti.

4. Sulla base della documentazione istruttoria ricevuta dalla banca, l'Amministratore del Fondo attesta il rispetto dei requisiti di ammissibilità risultante dall'attività istruttoria effettuata dalla banca stessa, calcola l'ammontare dell'aiuto spettante al destinatario finale e dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento da accordare.

Articolo 10 - Istruttoria della domanda di finanziamento ed erogazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 80/1982, l'Amministratore del Fondo si avvale degli uffici della Direzione Centrale competente in materia di risorse agricole, per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di finanziamento consistente nella verifica dei requisiti soggettivi del richiedente il finanziamento, della tipologia delle spese preventivate e della loro congruità.

2. All'esito dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo predispone l'anticipazione secondo l'ordine di presentazione delle domande e nel rispetto degli indirizzi di spesa impartiti, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande medesime.

Articolo 11 - Erogazione dei finanziamenti ai destinatari finali

1. I finanziamenti sono erogati dalle banche in un'unica soluzione.

Articolo 12 - Modalità di rendicontazione e verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. Il pagamento delle spese sostenute per gli acquisti è documentato con la presentazione da parte dell'impresa alle banche dei relativi contratti notarili di compravendita.

2. Ad avvenuta erogazione del finanziamento, l'intermediario finanziario trasmette all'Amministratore del Fondo il contratto di finanziamento agevolato dettagliando le tipologie e gli importi delle spese finanziate ed allegando i relativi atti notarili di compravendita.

Articolo 13 - Cumulabilità

1. Nel caso di cumulo di finanziamento va rispettata l'intensità massima di aiuto applicabile, in funzione della tipologia di beneficiario, prevista dagli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 14 - Obblighi dei destinatari finali

1. L'impresa finanziata ha l'obbligo di mantenere la destinazione, la proprietà ed il possesso dei terreni oggetto dell'aiuto per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento nonché di quelli preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda relativa all'acquisto.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'aiuto.

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce

la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

4. È ammesso l'accollo del mutuo agevolato in caso di subentro nella conduzione dell'azienda agricola purché il subentrante dimostri di possedere i requisiti per l'accesso all'aiuto di cui all'articolo 3.

Articolo 15 - Controlli

1. L'Amministratore del Fondo effettua ispezioni e controlli allo scopo di verificare l'avvenuta esecuzione degli investimenti, il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 14, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa e l'osservanza di tutte le altre disposizioni dei presenti indirizzi operativi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE